



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 02/04/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 168

Legge 4 maggio 1983, n. 184 e 31 dicembre 1998, n. 476 in materia di adozione - Approvazione protocollo operativo per i rapporti tra Regione, Tribunali per i minorenni, Procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, Enti Locali, Enti autorizzati - Atto di indirizzo e coordinamento.

L'Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Minori confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, Servizi Sociali riferisce quanto segue:

L'Adozione ha da sempre interessato le popolazioni di tutto il mondo e rappresenta, oggi più di prima, una delle grandi questioni etiche del nostro tempo, perché investe da una parte il ruolo della famiglia e dall'altra il rapporto tra i cittadini e lo Stato.

Con la legge 4 maggio 1983 n. 184 è stata disciplinata per la prima volta la materia dell'adozione e dell'affidamento dei minori in Italia.

Successivamente a seguito dell'adesione da parte dell'Italia alla convenzione sulla protezione dei minori e della cooperazione in materia di adozione internazionale sottoscritta a L'Aya il 29 maggio 1993 è stata approvata la legge 31 maggio 1998 n. 476 avente oggetto: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aya il 29 maggio 1993 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in tema di adozione di minori stranieri".

La predetta legge assegna alle Regioni, ai sensi dell'art. 39 bis, comma 1, competenze specifiche che possono sintetizzarsi nelle seguenti azioni propositive ed operative quali la concorrenza allo sviluppo di una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti della medesima, la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano sul territorio per l'adozione internazionale al fine di garantire livelli adeguati di intervento, la promozione e la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra Enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

La stessa legge, prevede altresì, la predisposizione di specifici servizi di ambito regionale, istituiti con apposita legge regionale, in attuazione dei principi di solidarietà, accoglienza e sostegno dei minori abbandonati in grado di orientare ed accompagnare le procedure adottive nel pieno rispetto della loro identità personale e storica, familiare ed etnica, sottoposti essenzialmente ad un processo di esclusiva valorizzazione ed integrazione affettiva.

Stante però la situazione di oggettiva e realistica difficoltà di poter pervenire in tempi rapidi all'approvazione di apposita legge regionale, da inserire peraltro nel più completo ed organico quadro riformistico dell'intero comparto dei servizi sociali con la formulazione e l'adozione del piano regionale socio-assistenziale, il cui iter legislativo è in fase di svolgimento, la Regione ha nel frattempo provveduto ad approntare una serie di atti normativi che pur avendo una connotazione di segmentazione operativa, sono stati capaci di supportare efficacemente l'espletamento delle procedure dell'attività adozionale.

E' in quest'ottica che possono essere considerate:

- a) le direttive indicate dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1899 del 22 febbraio 2000, che costituisce di fatto il 1° atto amministrativo di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, per la gestione coordinata delle attività dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e dei servizi socio-sanitari finalizzati all'espletamento delle procedure previste dall'art. 29 bis, comma 4, della legge 4 maggio 1983 n. 184, introdotto dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476;
- b) la legge regionale n. 13 del 22.7.2002 di istituzione degli ambiti territoriali - il Regolamento regionale n. 1/93 e successive modifiche ed integrazioni, così come interessato ai sensi del titolo II, art. 3, art. 4, art. 5, art. 9, art. 10, art. 21 e del titolo VI art. 34, art. 38 della legge 28 marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184" recante "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile;
- c) lo schema di convenzione regolatrice dei rapporti tra Enti affidanti ed Enti affidatari per l'apertura ed il funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per minori approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1373 del 17.4.1991.

I predetti atti, seppure limitati a segmenti di competenze specifiche, hanno fin qui consentito l'espletamento delle attività adottionali, come innanzi detto, registrando una operatività procedurale non sempre agevole e funzionale.

Ed è proprio per migliorare la situazione appena descritta, si è provveduto a promuovere ulteriori strumenti operativi finalizzati ad una maggiore ed armonica attivazione della programmazione ed attuazione operativa in materia di adozione.

Per questo, tenendo conto dell'assetto organizzativo dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali nella Regione Puglia è stato predisposto uno specifico protocollo operativo per i rapporti tra la Regione, i Tribunali per i Minorenni, le Procure della Repubblica c/o i Tribunali per i Minorenni, gli Enti locali e gli Enti autorizzati, sottoscritto dai predetti soggetti istituzionalmente interessati all'attività adottionale il giorno 27 settembre 2002 presso la sede regionale dell'Assessorato ai Servizi Sociali.

Il predetto protocollo, articolato in due documenti - adozioni internazionali e adozioni nazionali viene adottato dalla Regione Puglia, ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 39 bis) della legge n. 184/83 e dell'art. 45 del D.Lgs. 30 Marzo 1999 n. 96, al fine di determinare le forme di collaborazione e di collegamento tra i servizi socio assistenziali delle Aziende U.S.L. degli enti locali, gli enti autorizzati per le adozioni internazionali e i Tribunali per i Minorenni.

Prendendo atto dell'art. 29 bis), comma 4 della legge n. 476/98, secondo il quale i servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle Aziende Sanitarie locali ed ospedaliere, svolgono gli adempimenti previsti dalla norma citata in articolo e, considerando gli obiettivi stabiliti dal D.M. 24 aprile 2000, correlati all'adozione del progetto obiettivo materno infantile relativo al piano sanitario nazionale per il triennio 1998/2000, in particolare quello di assicurare le attività connesse agli "iter adottivi" previsti dalle leggi n. 184/83 e n. 476/98, il succitato protocollo ha definito, nel rispetto dei ruoli specifici delle singole istituzioni, un percorso in grado di consolidare l'attuale metodologia operativa e di organizzare la collaborazione tra i vari servizi al fine di sviluppare attività di coordinamento volte al sostegno della coppia e alla tutela del minore.

In tal senso la presente intesa è innovativa rispetto ai protocolli conclusi da altre Regioni in quanto punta ad evitare un intervento separato per la sola adozione internazionale.

Il protocollo si prefigge, inoltre, lo scopo di elevare la complessiva qualità di servizi e delle attività nell'ambito del sostegno alla famiglia, della prevenzione dall'abbandono del minore, dell'affidamento familiare e nell'adozione nazionale ed internazionale.

L'intesa ha, altresì, lo scopo di favorire la realizzazione di una rete efficiente di collaborazione e di coordinamento tra gli enti autorizzati i consultori familiari delle Aziende U.S.L., i servizi sociali degli enti locali e i competenti Tribunali per i Minorenni del Territorio.

Al momento si evidenzia la circostanza che per la Regione Puglia, la situazione operativa riguardo gli

adempimenti relativa all'adozione nazionale ed internazionale sono prevalentemente svolti dai Servizi delle Aziende Sanitarie locali e specificatamente dai Consultori familiari, attraverso il lavoro di équipes composte dalle figure professionali dello psicologo e dell'Assistente sociale, garantendo una equilibrata integrazione professionale.

Nel contempo non può però essere trascurata la prospettiva o meglio l'indicazione legislativa che individua negli Enti locali (Comuni) i referenti esclusivi capaci di assicurare la rete regionale dei servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalle leggi n. 184/83 e n. 476/98.

Pertanto, al fine di garantire l'adeguato supporto tecnico-formativo agli operatori ed alle istituzioni interessate alle problematiche delle adozioni, nell'ambito delle specifiche competenze regionali, è stata stipulata una specifica convenzione con l'Ente pubblico di assistenza e beneficenza "Istituto degli Innocenti" di Firenze, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1877 dell'11 dicembre 2001, per la realizzazione, tra le altre progettualità operative anche di un programma di progettazione e realizzazione di informazione, formazione e assistenza tecnica inerenti la materia di adozioni internazionali presso i Tribunali per i Minorenni della Regione.

Nell'ambito del piano annuale delle attività di cui alla predetta convenzione, già approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 9.7.2002, con la quale sono stati individuati e definiti una serie di interventi operativi nel settore dell'adozione, ha già formulato, una specifica attività di approfondimento formativo per gli operatori sociali (psicologi ed assistenti sociali) dei servizi sociali e sanitari coinvolti nel procedimento adottivo, per i Magistrati togati ed onorari dei tre Tribunali presenti sul territorio e per i rappresentanti degli enti autorizzati a svolgere pratiche di adozione internazionale per conto di coppie residenti nella Regione Puglia, la cui calendarizzazione prevede una serie di incontri seminari da ottobre 2002 ad aprile 2003.

Emerge, da quanto in precedenza evidenziato, la necessità di far interagire in maniera integrata e coordinata fra loro, tutti gli operatori che si occupano a vario titolo delle attività relative alle adozioni, nei diversi ambiti gestionali ed istituzionali.

Questa possibilità è intesa quale ineludibile acquisizione del più elevato e qualificato riferimento culturale della pratica delle adozioni, capace di trasformare l'allegato protocollo operativo, indispensabile strumento operativo di metodica gestione umana e scientifica, in una emblematica forma di architettura progettuale percorsa dall'idealismo e dalla centralità concreta del minore abbandonato e bisognoso di cure e affetto considerato quale futura risorsa "umana".

Per quanto su esposto si propone di approvare l'allegato protocollo operativo sottoscritto in data 27 settembre 2001 dalla Regione Puglia, dai Tribunali per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto, dalle Procure della Repubblica presso i medesimi Tribunali, dagli Enti locali e dagli Enti autorizzati quale atto di indirizzo e di coordinamento delle linee operative in materia di adozione, in quanto competenze riservate alla Regione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 il provvedimento che si propone non comporta alcun mutamento qualitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. a), f) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

- a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 39 bis, comma 1 lett. c) della legge 476/98, l'allegato protocollo operativo per i rapporti tra Regione, Tribunali per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto, Enti locali ed Enti autorizzati sottoscritto dai soggetti firmatari in data 27.9.2002 composto da n. 26 pagine che costituisce parte integrante del presente atto;

- di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali l'onere di comunicare agli Enti interessati il contenuto della presente direttiva;

- di disporre, ai sensi dell'art. 6 - lett. e) - della L.R. n. 13/94, la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Michele D'Innella Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA' - SERVIZI SOCIALI
SETTORE SERVIZI SOCIALI - UFFICIO MINORI

LEGGE 4 MAGGIO 1983, n. 184

ADOZIONI

PROTOCOLLO OPERATIVO PER I RAPPORTI TRA

REGIONE
TRIBUNALI PER I MINORENNI
PROCURE DELLA REPUBBLICA
presso i Tribunali per i minorenni
ENTI LOCALI
ENTI AUTORIZZATI

PREMESSA

La legge n. 476/98 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in tema di adozione di minori stranieri":

1. ha modificato, in particolare, la legge n. 184 del 1983 nel Capo relativo all'adozione di minori stranieri;
2. ha rivisto molte prassi della procedura al fine di rendere il percorso adottivo più consapevole e adeguatamente preparata la coppia che lo intraprende;
3. ha puntato sul rafforzamento dell'apporto dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e sull'inquadramento degli enti autorizzati per realizzare una rete di efficiente collaborazione con i Tribunali per i Minorenni;
4. ha definito in maniera precisa i compiti e i soggetti coinvolti nell'adozione internazionale.

La legge n. 149/2001 " Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro 1 del codice civile.":

1. ha modificato la disciplina relativa all'adozione nazionale;
2. ha modificato il percorso dell'adozione nazionale, attribuendo precedenza alle domande di adozione di minori superiori a cinque anni o con handicap (art. 22, comma 3);
3. ha previsto che il tribunale per i minorenni, accertati i requisiti di cui all'art. 6, disponga adeguate indagini molto puntuali, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli e associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
4. ha fissato brevi termini di conclusioni delle indagini (quattro mesi prorogabili una sola volta per altri quattro mesi), molto simili a quelli proposti per le domande di adozione internazionale;
5. ha articolato una disciplina più ampia e completa di quella precedente per il sostegno dei nuclei familiari a rischio.

Va sottolineato che le suddette due leggi non sono rimaste distinte e separate, ma sono confluite nell'unica legge 4 maggio 1983, n. 184 sull'adozione che è a così profondamente modificata.

Si deve ritenere che questa scelta legislativa sia stata determinata dall'opportunità di disciplinare in una prospettiva unitaria ogni forma di tutela preventiva del minore.

Nella suddetta prospettiva unitaria bisogna tener conto che le coppie aspiranti all'adozione molto spesso propongono contemporaneamente domande sia di adozione internazionale che nazionale. Anche per questo ne deriva l'opportunità di concludere un protocollo d'intesa che definisca percorsi istruttori non differenziati per le due domande con l'effetto di evitare inutili dispersioni di energie e tempo sia per gli istanti che per i servizi locali.

In tal senso la presente intesa è innovativa rispetto ai protocolli conclusi da altre Regioni in quanto punta ad evitare un intervento separato per la sola adozione internazionale.

Il protocollo si prefigge, inoltre, lo scopo di elevare la complessiva qualità di servizi e delle attività nell'ambito del sostegno alla famiglia, della prevenzione dall'abbandono del minore, dell'affidamento familiare e nell'adozione nazionale e internazionale.

L'intesa ha, altresì, lo scopo di favorire la realizzazione di una rete efficiente di collaborazione e di coordinamento tra gli enti autorizzati, i consultori familiari delle Aziende Unità sanitarie locali, i servizi sociali degli enti locali e i competenti Tribunali per i Minorenni del territorio.

Si pone, altresì, la finalità di definire, nel rispetto delle singole responsabilità, dei rispettivi ruoli e specifici compiti, un percorso di grado di consolidare l'attuale metodologia operativa e di organizzare la collaborazione tra i vari servizi al fine di sviluppare attività di coordinamento volte al sostegno della coppia e alla tutela del minore.

La Regione nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge:

- a) concorre a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge n. 184/83 così come modificata dalla legge n. 476/98 e dalla legge n. 149/2001;
- b) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di interventi;
- c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
- d) può intervenire nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale in favore degli adottati (art. 6, comma 8);
- e) sostiene con idonei interventi i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1, Comma 3);
- f) promuove iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno alle attività delle comunità di tipo familiare; organizza corsi di preparazione e aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori, stipulando eventualmente convenzioni con enti o associazioni senza fine di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione di tali attività (art. 1, comma 3).

I Comuni nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge

1. promuovono ogni utile iniziativa diretta a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti assegnati dalla legge 184/1983, integrando i servizi territoriali con le figure professionali indispensabili a tale fine ed eventualmente assenti;
2. insieme allo Stato e alle Regioni sostengono con idonei interventi e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1 comma 3);
3. promuovono l'affidamento familiare, intervenendo insieme allo Stato e alle Regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei propri bilanci, con misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie anche in vista del superamento del ricovero dei minori in istituto che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2006 legge 184/83 - art. 5, comma 4, e 2, comma 4);
4. assicurano che i servizi, su richiesta del Tribunale per i minorenni, siano in grado di effettuare in modo tempestivo gli approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono;
5. assicurano, avvalendosi anche delle aziende sanitarie locali e ospedaliere l'espletamento delle indagini richieste sulle capacità educative e sugli altri requisiti indicati dalla legge degli aspiranti adottanti;
6. provvedono all'informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
7. provvedono alla preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
8. provvedono all'acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
9. dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i

minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalandole eventuali difficoltà per gli opportuni interventi;
10. collaborano nella definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché nella realizzazione di forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

La Regione Puglia ritiene che la collaborazione fra i diversi soggetti impegnati nell'attuazione delle procedure relative all'applicazione degli istituti suddetti, nel n'petto delle competenze assegnate dalla legge a ciascun soggetto, costituisca elemento di garanzia ai fini della tutela del superiore interesse del minore e di realizzazione delle richiamate finalità.

Per questa ragione nelle more dell'emanazione della legge regionale che regoli organicamente la materia, la Giunta regionale con deliberazione n. 1889 del 22 dicembre 2000 ha provveduto ad emanare una specifica direttiva per garantire il puntuale espletamento dei servizi previsti dalla legge nazionale.

Il presente protocollo, articolato in due documenti - adozioni internazionali e adozioni nazionali - è adottato dalla Regione Puglia, ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 39 bis della legge n. 184/83 e dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, al fine di determinare le forme di collaborazione e di collegamento fra i servizi socio-assistenziali delle Aziende Unità sanitarie locali, degli enti locali, gli enti autorizzati per l'adozione internazionale e i Tribunali per i minorenni.

Il presente protocollo viene sottoscritto dall'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, dai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto, dal Procuratori della Repubblica presso i medesimi Tribunali, dal Presidente regionale dell'A.N.C.I. per i Comuni della Regione per ambedue i documenti e dai rappresentanti legali degli Enti Autorizzati ad operare nella Regione Puglia ai sensi dell'art. 39 ter della Legge n. 476/98 per il documento relativo alle adozioni internazionali.

Gli enti autorizzati ad operare nella Regione Puglia successivamente alla data della sottoscrizione del presente protocollo aderiscono allo stesso presentando dichiarazione di adesione presso il Comune nel cui territorio hanno sede legale o struttura organizzativa decentrata.

Il Comune, acquisita la dichiarazione di adesione, la trasmette alla Regione Puglia, ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni, ai Procuratori della Repubblica presso i medesimi e all'ANCI regionale.

Il presente protocollo diviene operativo a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale e conseguente pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ADOZIONI INTERNAZIONALI

PRIMA FASE: LE INFORMAZIONI

OBIETTIVI

1. informazione disponibile, diffusa, precisa
2. circolazione di informazione omogenea tra i vari Enti

PROCEDURE E MEZZI

1. elaborazione e realizzazione di strumenti di informazione
2. organizzazione e gestione di attività di informazione
3. diffusione e scambio tra gli organismi di informazioni relative alle attività svolte

COMPETENZE

Fino all'approvazione del piano regionale socio-assistenziale, con l'espressione "servizio AUSL o Ente locale " s'intende il servizio locale incaricato di svolgere l'attività relativa all'adozione che la legge esplicitamente attribuisce al servizio socio-assistenziale. Tale servizio locale è assicurato dal Comune con continuità a mezzo di apposito ufficio adozioni costituito da psicologo e assistente sociale esperti in materia, tenendo conto delle professionalità acquisite nell'ambito dell'attività di formazione e di

aggiornamento promosse dalla Regione. Ove il Comune non abbia la disponibilità di una o entrambe le figure stipula, ai sensi del D.M 24/04/2000, apposita convenzione con la AUSL assicurando il servizio senza soluzione di continuità.

Nelle more della definizione delle predette procedure, il servizio è assicurato senza soluzione di continuità secondo le precedenti modalità.

Tribunale per i Minorenni

1. Collabora alla elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni.

2. Diffonde e rende disponibili ai servizi socio-assistenziali territoriali e agli enti autorizzati materiale informativo presso la propria sede.

3. Comunica, rende disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività e le iniziative relative all'adozione internazionale

Servizio AUSL e/o Ente locale

1. Svolge attività di informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà verso i minori, anche in collaborazione con gli enti autorizzati iscritti nell'apposito Albo; a tal fine rende disponibile personale, sedi, strumenti e tempi per le attività di informazione.

2. Collabora alla elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni e diffondendo il materiale informativo presso le proprie sedi.

3. Comunica, rendendo disponibile e condivisibile agli altri organismi le proprie attività ed iniziative relative all'adozione internazionale.

Ente autorizzato

1. Svolge, in collaborazione con il servizio socio-assistenziale territoriale, attività di informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà verso i minori (art. 29 bis - comma 4 - lett. a); a tal fine rende disponibile personale, sedi, tempi e strumenti per le attività di informazione.

2. Collabora alla elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni e diffondendo il materiale informativo presso le proprie sedi.

3. Comunica, rendendo disponibile e condivisibile agli altri organismi le proprie attività ed iniziative relative all'adozione internazionale.

INFORMAZIONE SPECIFICA

E' mirata ad informare la coppia sull'adozione internazionale, sui requisiti necessari, sulle relative procedure, sui tempi occorrenti.

E' mirata ad informare la coppia sulle procedure da seguire con gli Enti autorizzati dal Ministero.

E' mirata ad informare la coppia sulle procedure da seguire con i Paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja.

E' mirata a far conoscere alla coppia i propri diritti e i propri doveri.

SECONDA FASE:

DALLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'INDAGINE PSICO-SOCIALE.

OBIETTIVI

1. Raccolta dati relativi alle disponibilità di coppia (per l'adozione internazionale la domanda può essere proposta solo dai residenti)
2. Preparazione e formazione specifica per le coppie
3. Informazione alla coppia
4. Collaborazione tra i diversi organismi coinvolti
5. Stesura della relazione psico-sociale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'adozione internazionale da parte del Tribunale per i Minorenni, entro i termini previsti dalla legge n. 476/98

PROCEDURE E MEZZI

1. Dichiarazione di disponibilità della coppia al Tribunale per i Minorenni
2. Trasmissione della dichiarazione di disponibilità della coppia ai servizi socio-assistenziali
3. Indagine sulla situazione della coppia e successiva verifica degli accertamenti sanitari da parte dei servizi territoriali in collaborazione fra i servizi socio-assistenziali e i servizi di psicologia e con le strutture ospedaliere
4. Formazione specifica per le coppie
5. Fase di collaborazione tra i diversi enti per la reciproca conoscenza di informazioni e relativo scambio
6. Stesura della relazione psico-sociale

COMPETENZE

Tribunale per i Minorenni

1. Riceve dalla coppia dichiarazione di disponibilità all'ad. int.

2. Entro 15 giorni, nel caso esistano i previsti requisiti, invia copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali o AUSL

Servizio AUSL e/o Ente locale

L'équipe psico-sociale:

1. contatta la coppia e, svolgendo attività di informazione (procedure, EE.AA., forme di solidarietà verso i minori, ecc.) la prepara dal punto di vista formativo, anche in collaborazione con gli EE.AA.;
2. acquisisce gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sull'attitudine a farsi carico dell'ad., su eventuali caratteristiche particolari dei minori che sarebbero in grado di accogliere, nonché l'acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte dei T.M. della loro idoneità all'ad.;

3. trasmette al T.M. una relazione completa di tutti gli elementi raccolti, entro i quattro mesi successivi all'inoltro della dichiarazione di disponibilità, allegando precisa documentazione sanitaria. Allo scopo di garantire la piena tempestività e qualità di tale documentazione si avvale delle strutture sanitarie ospedaliere concludendo specifiche intese. La data di riferimento è quella ufficiale di arrivo al Servizio.

Ente autorizzato

1. Provvede ad acquisire precise notizie sulle condizioni di salute del minore accertandone la veridicità tramite adeguati controlli sanitari;

2. prepara, in collaborazione con i Servizi territoriali, gli aspiranti all'ad., anche dal punto di vista formativo

TERZA FASE: DECRETO DI IDONEITA'

OBIETTIVI

1. Organizzazione e programmazione delle attività per l'attestazione di idoneità all'adozione internazionale

2. Organizzazione e programmazione delle procedure di adozione presso gli enti competenti

PROCEDURE E MEZZI

1. Decreto motivato attestante la sussistenza o insussistenza dei requisiti di idoneità

2. Incarico agli Enti autorizzati per l'avvio delle procedure amministrative di adozione

3. Avvio delle procedure previste dalla legge per i Paesi non convenzionati

4. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla Corte di Appello, ai sensi degli artt. 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del Pubblico Ministero e degli interessati.

COMPETENZE

Tribunale per i Minorenni

1. Ricevuta la relazione, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza o la insussistenza dei requisiti per l'adozione

2. Trasmette immediatamente il decreto con copia della relazione e della documentazione esistente agli atti alla Commissione e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'Ente autorizzato

3. Trasmette copia del decreto al servizio territoriale di competenza

4. Qualora il decreto di idoneità sia revocato per cause sopravvenute, il T.M. comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione nazionale e all'Ente autorizzato

Servizio AUSL e/o Ente locale

1. Aggiorna il fascicolo relativo alla coppia con la raccolta di tutte le notizie del percorso adottivo

Ente autorizzato

1. Riceve dagli aspiranti genitori incarico a curare la procedura di adozione
2. Apre il fascicolo relativo alla coppia e raccoglie le notizie, le informazioni e le notifiche al riguardo
3. Una volta accolto l'incarico e previo consenso degli interessati, comunica ai servizi territoriali la presa in carico della coppia

QUARTA FASE: DALL'IDONEITA' ALL'INCONTRO CON IL MINORE

OBIETTIVI

1. Elaborazione ed attivazione coordinata delle attività procedurali specie con le autorità straniere;
2. attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti.

PROCEDURE E MEZZI

1. Adempimento delle procedure e delle pratiche di adozione presso le autorità straniere e italiane;
2. puntuale circolazione tra gli organismi sullo status del percorso adottivo della coppia

COMPETENZE

Tribunale per i Minorenni

Servizio AUSL e/o Ente locale

1. Aggiorna il fascicolo della coppia con la raccolta delle notizie relative al percorso adottivo.

Ente autorizzato

1. Informa gli aspiranti sulle procedure da attuarsi e sulle concrete prospettive di adozione
2. svolge le pratiche di ad. presso le competenti autorità del paese indicato dagli aspiranti all'ad. tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di ad., unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'ad. ed il minore da adottare
3. raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'ad. e il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita
4. trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'ad. ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel paese straniero
5. riceve il consenso scritto dagli aspiranti all'ad. all'incontro proposto dall'autorità straniera tra gli aspiranti all'ad. ed il minore da adottare e trasmette l'atto di consenso alla autorità straniera con l'autentica delle firme degli aspiranti all'ad. (l'autenticazione delle firme può essere effettuata dall'impiegato comunale delegato all'autentica, da un notaio, da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario)
6. riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'ad. ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione Nazionale comunicandone le ragioni, ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la

decisione di affidare il minore ai futuri genitori adottivi.

QUINTA FASE: IL PRIMO INCONTRO ED IL TRASFERIMENTO IN ITALIA

OBIETTIVI

1. Tutela del minore
2. assistenza alla coppia
3. attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti

PROCEDURE

1. Garantire l'accompagnamento e il sostegno alla coppia e al minore
2. garantire il rispetto delle leggi italiane, dello Stato di origine ed internazionali
3. circolazione delle informazioni tra gli organismi sullo status del percorso adottivo della coppia

COMPETENZE

Tribunale per i Minorenni

1. Riceve dall'E.A. copia degli atti e della documentazione relativa al minore

Servizio AUSL c/o Ente locale

1. Aggiorna il dossier della coppia con la raccolta delle notizie relative al percorso adottivo ricevute dall'E.A. o dalla coppia

Ente autorizzato

1. Informa immediatamente la Commissione, il T.M. e i Servizi territoriali della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia

2. riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore

3. trasmette la predetta documentazione alla Commissione e al T.M.

4. certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi

5. vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia della coppia adottante

La Commissione Nazionale, ricevuti gli atti e valutate le conclusioni dell'E.A., dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

SESTA FASE: L'ADOZIONE

OBIETTIVI

1. Tutela del minore
2. garantire il rispetto delle leggi internazionali e dello Stato di origine
3. attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti
4. organizzazione ed attivazione coordinata delle attività per gli interventi di sostegno al nucleo familiare

PROCEDURE

1. Puntuale circolazione delle informazioni tra gli organismi sullo status del nucleo familiare
2. vicinanza e tempestività degli interventi di sostegno anche da parte dei Servizi territoriali

COMPETENZE

Tribunale per i Minorenni

Se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia:

1. verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni

2. accerta che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglie e dei minori

3. ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore, riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo

Servizio AUSL e/o Ente locale

1. Svolge in collaborazione con l'E.A. attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno, su richiesta degli adottanti

2. riferisce al T.M. sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi, secondo modalità operative concordate con l'E.A. incaricato

Ente autorizzato

1. Svolge, in collaborazione con i Servizi territoriali, attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti

2. certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito, ai sensi della lett. c) del medesimo comma 1 dell'art. 39 quater

3. certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti i quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. 1-bis) del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione

4. riferisce al T.M. sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi secondo modalità operative concordate con i Servizi territoriali competenti

5. comunica ai Servizi territoriali il ritorno in Italia del nucleo familiare, trasmette la documentazione relativa al minore in suo possesso e/o relazione sul periodo vissuto nel paese d'origine (impatto socio-ambientale, incontro con il minore, soggiorno con il minore).

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE PRONUNCIATO DA UNO STATO ESTERO

Il provvedimento di adozione pronunciato dallo Stato di origine del minore prima dell'arrivo in Italia ha immediatamente efficacia ed è trascritto nel registro dello stato civile dopo una verifica del T.M. competente sulla correttezza delle procedure.

Possono essere realizzate in Italia anche adozioni di minori appartenenti a Stati che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja, a condizione che vengano rispettati i principi e le procedure previste dalla legge n. 476/98.

MINORE: SOGGETTO GIURIDICO DESTINATARIO DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO.

L'ingresso di minori stranieri a scopo di adozione nel nostro paese è consentito, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 31 dicembre 1998 n.476, quando l'autorità competente del Paese di provenienza del bambino abbia emesso un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Il minore che ha fatto ingresso in Italia sulla base di tale provvedimento o di affidamento preadottivo gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano.

Una volta pronunciata l'adozione, l'adottato acquista la cittadinanza italiana e lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume il nome.

Sempre a seguito dell'adozione, cessano definitivamente i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine (art. 27 L. n. 184/8i).

Il minore adottato acquisisce la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato italiano per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non siano muniti di visti di ingresso rilasciati ai sensi della L. n. 476/98, ovvero che non siano accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 4 della summenzionata legge).

Il pubblico ufficiale o l'Ente Autorizzato che ha notizia dell'ingresso di un minore nel territorio dello Stato, comunque avvenuto e al di fuori delle situazioni consentite, è tenuto a segnalare la circostanza al T.M. competente in relazione al luogo in cui il minore si trova.

SETTIMA FASE:

L'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO E IL PERIODO DI INSERIMENTO IN ITALIA

OBIETTIVI

1. Tutela del minore
2. Elaborazione, organizzazione e attivazione coordinata di servizi e funzioni
3. Attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti
4. Assistenza alla coppia

PROCEDURE

1. Garantire un accompagnamento ed una assistenza alla coppia e al minore da parte degli Enti Autorizzati
2. Garantire il rispetto delle leggi italiane, dello Stato di origine e internazionali
3. Puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo stato del percorso adottivo della coppia
4. Tempestività degli interventi di sostegno ed aiuto anche da parte dei servizi territoriali

COMPETENZE

Tribunale per i Minorenni

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore:

1. riconosce il provvedimento della autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori
2. decorso il periodo di un anno, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile
3. in caso contrario, anche prima dei termini, può revocarlo e adottare provvedimenti alternativi
Servizio AUSL e/o Ente locale

1. Prosegue la raccolta di informazioni e l'aggiornamento dei dossier

2. attiva ed organizza servizi per l'accompagnamento del nucleo familiare

3. compila, su formale richiesta, le relazioni periodiche per il Paese di origine
Ente autorizzato

1. Attiva e organizza servizi per:

- a) la gestione dei contatti con le autorità e gli operatori dei Paesi di origine
- b) l'accompagnamento della coppia

2. comunica ai servizi territoriali il ritorno in Italia del nucleo familiare, trasmette la documentazione relativa al minore in suo possesso e/o la relazione sul periodo vissuto nel Paese di origine (impatto socio-ambientale, incontro con il minore, soggiorno con il minore, ecc)

3. Compila, quando richieste, le relazioni periodiche per il Paese di origine se non compilate dai servizi territoriali

4. su richiesta degli interessati, assiste gli affidatari, i genitori adottivi e il minore

OTTAVA FASE: IL POST ADOZIONE

OBIETTIVI

1. Tutela del minore
2. Assistenza al nucleo familiare
3. Attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti
4. Elaborazione, organizzazione ed attivazione coordinata dei servizi

PROCEDURE

1. Garantire un accompagnamento ed una assistenza alla coppia e al minore da parte degli Enti Autorizzati
2. Garantire il rispetto delle leggi italiane, dello Stato di origine e internazionali
3. Puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo stato del percorso adottivo della coppia
4. Tempestività degli interventi di sostegno ed aiuto anche da parte dei servizi territoriali
5. Tempestività degli interventi di sostegno ed aiuto per eventuali situazioni^{1*} di risoluzioni negative dell'adozione.

COMPETENZE

Tribunale per i Minorenni

Servizio AUSL e/o Ente locale

1. Svolge attività di sostegno 1 del nucleo adottivo, se richiesta
2. compila su formale richiesta le relazioni periodiche per il Paese di origine, qualora siano previste dalla normativa dello Stato straniero (previa normativa stabilita con accordi bilaterali)
3. qualora l'adozione si risolva negativamente, deve assicurare e garantire forme di intervento assistenziale in favore del minore e contestualmente promuovere la ricerca di soluzioni alternative.

Ente autorizzato

1. Svolge attività di sostegno del nucleo adottivo, se richiesta.

Il presente protocollo viene sottoscritto da:

ASSESSORE ALLA SANITA' E SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE PUGLIA

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

PRESIDENTE REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA

ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI (AI.BI.)

AMICI DI DON BOSCO

ARIETE

ASSOCIAZIONE CHIARA

ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI (A.I.P.A.)

CENTRO-ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA (C.I.A.I.)

GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA'

ISTITUTO LA CASA

MISSIONARIE DELLA CARITA'

NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - ONLUS

ASSOCIAZIONE LA DIMORA

CENTRO SERVIZI SOCIALI PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE
ADOZIONI NAZIONALI

La Regione, i Tribunali per i Minorenni e gli Enti Locali concordano sulla necessità di rendere omogenei gli interventi assistenziali e di rendere uniforme le procedure tra adozione internazionale e nazionale, garantendo l'espletamento delle attività dirette a promuovere la protezione dei minorenni, nel caso in cui siano oggetto di provvedimenti giudiziari da parte dei Tribunali per i Minorenni.

Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di disciplina organica della materia socio-assistenziale, i servizi sociali dei Comuni continueranno:

ad assicurare gli adempimenti richiesti dai provvedimenti giudiziari di natura civile e amministrativa sia con riferimento alle indagini iniziali che alle attività successive alla pronuncia dei provvedimenti, nonché alle richieste di aggiornamento periodiche;

a curare l'espletamento delle indagini richieste in materia e ad adempiere comunque alle richieste nei termini fissati dai Tribunali per i Minorenni;

ad assicurare che, in presenza di domande da parte della coppia di adozione nazionale e internazionale le istanze seguano un unico percorso

ADOZIONI NAZIONALI

PRIMA FASE: DALLA DONLANDA DI ADOZIONE ALL'INDAGINE PSICO SOCIALE

OBIETTIVI

1. raccolta dati relativi alle domande di aspiranti residenti nel territorio
2. preparazione e formazione della coppia
3. collaborazione tra gli organismi coinvolti
4. redazione della relazione psico-sociale sul coniugi da inviare al Tribunale per i minorenni

PROCEDURE E MEZZI

1. domanda di adozione al tribunale per i minorenni e richiesta d'indagine dal tribunale
2. indagine sulla capacità educativa della coppia e sugli altri requisiti
3. formazione psicologica per le coppie

4. collaborazione tra gli enti per lo scambio d'informazioni
5. redazione relazione psico-sociale e tempestivo invio

COMPETENZE

Tribunale per i minorenni

1. Riceve la domanda di adozione con la specificazione sulla disponibilità ad adottare più fratelli o bambini handicappati.
2. Richiede copia degli atti di parte ed istruttori agli altri tribunali, nel caso in cui sia informato della presentazione della domanda a più tribunali.
3. Fornisce notizie, se richieste, sullo stato del procedimento.
4. Accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e dispone l'esecuzione di adeguate indagini, ricorrendo ai servizi locali, avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie ed ospedaliera.
5. Dà precedenza nell'istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap.
6. Proroga per una sola volta e per non più di centoventi giorni il termine entro il quale il servizio deve concludere le indagini. (art. 22)

AUSL e servizi territoriali

1. Avvia tempestivamente le indagini, che devono riguardare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per cui questi ultimi desiderano adottare il minore.
2. Se necessario chiede la proroga del termine delle indagini per una sola volta.
3. Se richieste, le aziende locali e ospedaliere svolgono indagini sulle condizioni di salute degli aspiranti adottanti, concludendo eventualmente specifiche intese.
(art. 22)

SECONDA FASE: LA DICHLARAZIONE DI ADOTTABILITA'

OBIETTIVI

1. Coordinamento delle attività necessarie per verificare la sussistenza di situazioni di abbandono di minori
2. Attivazione per la tempestiva protezione del minore e per l'eventuale recupero della migliore qualità del rapporto minore-famiglia d'origine a seguito d'imposizione di prescrizioni giudiziarie o di riconoscimento del medesimo
3. Collaborazione nell'abbinamento per l'affidamento preadottivo se richiesto

PROCEDURE

1. Segnalazione di situazioni di abbandono di minori alla Procura della Repubblica per i minorenni
2. Espletamento tempestivo delle indagini richieste dalle autorità giudiziarie minorili
3. Collaborazione e coordinamento deluti interventi giudiziari e assistenziali nell'ulteriore percorso del procedimento

COMPETENZE

Tribunale per i Minorenni

1. Provvede tramite il presidente o un giudice delegato all'apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore.

2. Dispone immediatamente più approfonditi accertamenti nelle condizioni giuridiche e di fatto del minore sull'ambiente in cui ha vissuto e vive per verificare se sussiste lo stato di abbandono eventualmente anche tramite servizi specialistici.

3. Dispone, se necessario, ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore provvisorio.

4. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori che, abbiano riconosciuto il minore sospende, la procedura di adattabilità per due mesi su richiesta di chi domanda termine per provvedere al riconoscimento, affermando di essere uno dei genitori naturali.

5. Rinvia anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, il procedimento in caso di non riconoscibilità per difetto di età, sempreché nel frattempo (in questo e nel caso precedente) il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo convivente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.

6. Nel caso in cui risulti l'esistenza di genitori che avevano riconosciuto il minore, se ne ravvisa l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo periodici accertamenti

7. Sospende per un periodo non superiore ad un anno il procedimento prima della dichiarazione di adattabilità se ciò può riuscire nell'interesse del minore.

Servizi locali o AUSL

1. Se richiesto dalla Procura della Repubblica, collabora nello svolgimento o effettua ispezioni negli istituti.

2. Se richiesto, svolge le necessarie indagini e le trasmette al Procuratore della Repubblica.

3. Effettua i più approfonditi accertamenti sulle condizioni del minore, e sull'ambiente in cui è vissuto e vive e ne riferisce tempestivamente al tribunale, anche con la collaborazione di servizi specialistici indicati dal tribunale.

4. Cura l'esecuzione del provvedimento provvisorio eventualmente disposto dal tribunale.

5. Informa, su richiesta del tribunale, entrambi i presunti genitori che si possono avvalere della facoltà di chiedere la sospensione.

6. Informa, su richiesta del tribunale, entrambi i presunti genitori, che si possono avvalere della facoltà di chiedere il rinvio.

7. Svolge, se richiesto periodici accertamenti sull'osservanza delle prescrizioni imposte e cura l'incarico,

se affidatogli, di operare al fine di realizzare più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

8. riceve la comunicazione della sospensione e adotta le iniziative opportune.

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

1. Riceve dai pubblici ufficiali, dagli incaricati di un pubblico servizio, dagli esercenti un servizio di pubblica necessità la segnalazione relativa ad ogni minore in situazione di abbandono di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Riceve semestralmente dagli istituti di assistenza pubblici o privati e dalle comunità di tipo familiare l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica per ciascuno di essi della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.

3. Effettua o dispone ogni sei mesi ispezioni negli istituti pubblici o privati al fine di accertare le situazioni di abbandono di minori; procede a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Assume le necessarie informazioni.

5. Riceve la segnalazione di chi non essendo parente entro il quarto grado accoglie stabilmente il minore per oltre sei mesi e quelle, del genitore che affida stabilmente il minore a chi non è parente entro il quarto grado, per oltre sei mesi.

6. Chiede al tribunale di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblica o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

TERZA FASE: L'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO E L'ADOZIONE

OBIETTIVI

1. sostegno per il minore adottabile
2. sostegno per la coppia scelta per l'affidamento
3. attivazione e contatti per lo scambio d'informazioni tra gli organismi interessati

PROCEDURE

1. garantire l'accompagnamento" al minore e alla coppia durante l'abbinamento
2. favorire il miglior inserimento del minore nella famiglia adottiva in vista del decreto di adozione
3. chiedere, se necessario, la revoca o la proroga dell'affidamento preadottivo

COMPETENZE

Il Tribunale per i Minorenni

1. Divenuta definitiva l'adottabilità il tribunale sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quelle maggior-mente in grado di corrispondere all'interesse del minore. Informa i richiedenti sui fatti rilevanti relativi al minore, emersi dalle indagini. Sentiti ali interessati e, in particolare, il minore dispone l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza.

2. Vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi (oltre che del giudice tutelare) dei servizi locali sociali e consultoriali ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale, avvalendosi anche di servizi specialistici.

3. Revoca il decreto di affidamento preadottivo in casi di accertate difficoltà d'idonea convivenza ritenute non superabili.

4. Alla scadenza dell'anno di preadozione può prorogare di un anno il termine dell'affidamento preadottivo.

5. In caso di revoca o di provvedimento conclusivo negativo (art. 23, comma 3 e 25, comma 7) assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore.

Servizio locale o AUSL

1. Se richiesta, l'équipe che ha svolto l'indagine conoscitiva sulla coppia, ne curerà "l'accompagnamento", incontrando il bambino, (eventualmente con la coppia) interpellando operatori che hanno seguito il bambino nella fase precedente e conoscendone le peculiarità. Svolgerà attività di sostegno e riferirà al tribunale usi, modi e nei tempi indicati dal procedimento giudiziario.

2. Se incaricato, segue l'andamento dell'affidamento preadottivo, svolgendo ogni necessario intervento di sostegno e referendo tempestivamente al tribunale fini alla conclusione. Se richiesti, si coordinano con i servizi specialistici interessati alla vicenda.

3. Nell'esercizio della vigilanza sull'affidamento preadottivo chiede la revoca della stessa se accerta insuperabili difficoltà di convivenza.

4. Nell'esercizio della vigilanza sull'affidamento preadottivo, attiva il potere d'ufficio dei tribunale per la proroga di un anno della durata dell'affidamento preadottivo.

5. In caso di revoca o di provvedimento conclusivo negativo attua, se richiesto, i provvedimenti temporanei, in favore del minore, disposti dal tribunale.

QUARTA FASE: IL DOPO ADOZIONE

OBIETTIVI

1. tutela del minore

2. garantire la tenuta del minore dell'adozione fino al totale inserimento del minore
3. assicurare un equilibrato accesso alla conoscenza delle sue origini, se richiesto

PROCEDURE

1. espletamento di indagini per assicurare la realizzazione non traumatica della conoscenza delle sue origini da parte dell'adottato
2. interventi di sostegno economico e psicologico per le adozioni difficili

COMPETENZE

Il Tribunale per i Minorenni

1. In caso di domanda di accesso da parte dell'adottato (o dei creditori adottivi) a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici, assume informazioni di carattere sociale e psicologico per accertare che l'accesso a tali notizie non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente.

2. la Regione Puglia e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, si impegnano ad intervenire con specifiche misure di carattere economico e mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap.

Servizio locale c/o AUSI

1. In caso di domanda di accesso a informazioni sull'origine e sull'identità dei genitori, su richiesta del tribunale, espleta indagini per accertare che tale accesso non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente e riferisce tempestivamente al tribunale.

Il presente protocollo viene sottoscritto da:

ASSESSORE ALLA SANITA' E SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE PUGLIA

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

PRESIDENTE REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA

